

# GR\_GERICHTE VR2 2025 43 vom 21. April 2026

GR Gerichte, 2026-04-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_VR2\\_2025\\_43](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_VR2_2025_43)

FR: GR\_GERICHTE VR2 2025 43 du 21 avril 2026

IT: GR\_GERICHTE VR2 2025 43 del 21 aprile 2026

## Erwägungen

### E. 4

/ 7 federale 2C\_178/2025 del 1° maggio 2025 consid. 1.4, 2C\_263/2018 dell'11 febbraio 2019 consid. 1.1). Non si entra dunque nel merito del rispettivo petito n. 2. 1.3. Ai sensi dell'art. 43 cpv. 3 lett. b LGA, il Tribunale d'appello decide nella composizione di giudice unico nel caso in cui un rimedio giuridico è palesemente inammissibile o palesemente fondato o infondato. Nel presente caso, per i motivi che verranno di seguito illustrati, il ricorso è palesemente infondato per cui il Tribunale decide in composizione di giudice unico. 2. È contestata la legittimità delle tassazioni 2019 e 2020, sia in fatto di reddito che di patrimonio. Se fossero riconosciute le deduzioni richieste dal ricorrente, le imposte cantonali, comunali, di culto e federale diretta per gli anni 2019 e 2020 si ridurrebbero complessivamente di CHF 39'283.70 (valore litigioso), come incontestatamente calcolato dalla convenuta. 3. Redditi e sostanza immobiliare in Italia 3.1. Secondo il ricorrente, il sequestro dei suoi immobili in Italia, di cui egli sarebbe soggetto in qualità di ex amministratore di una società italiana, avrebbe un impatto diretto e sostanziale sul suo patrimonio. Visto che non sarebbero a sua disposizione, non sarebbe corretto tassare redditi e sostanza di questi immobili. Egli non avrebbe dunque avuto la capacità economica derivante dai beni sequestrati. Poco cambierebbe che questi siano rimasti formalmente di sua proprietà. 3.2. Al riguardo, si osserva preliminarmente che, contrariamente all'obiezione della convenuta, questa censura non può essere ritenuta tardiva perché sollevata per la prima volta solo nell'e-mail del 12 giugno 2025 (doc. C.12). Detta e-mail è pervenuta alla convenuta prima dell'emanazione dell'impugnata decisione su reclamo del 18 giugno 2025 e le contestazioni ivi contenute non rappresentano un'estensione delle richieste di reclamo (cfr. doc. B.10/C.5). Ad ogni modo, la convenuta si è chinata su di esse nella decisione di reclamo. Il Tribunale è tenuto a sua volta ad analizzarle con piena cognizione (art. 140 cpv. 2 LIG). 3.3. Per accertare la proprietà di un fondo all'estero fa stato il diritto del luogo di situazione (cfr. art. 99 cpv. 1 della Legge federale sul diritto internazionale privato [LDIP; RS 291]). Anche nel diritto italiano – applicabile nel caso di specie –, in ambito penale il sequestro non comporta la perdita della titolarità dei beni sequestrati finché non avviene la confisca (cfr. art. 240 Codice penale italiano e art. 321 Codice di procedura penale italiano). Alla stregua di beni sequestrati situati in Svizzera – soggetti a imposta presso il loro proprietario (cfr. sentenza del Tribunale d'appello del Canton Ticino 80.2019.35 del 9 settembre 2020 consid. 4.2.2 seg.) –

### E. 4.1

Secondo il ricorrente, a partire da gennaio 2020 la C.\_\_\_\_\_ SA avrebbe prospettato la fine delle attività societarie, cosa che avrebbe inciso profondamente sul suo impiego, che sarebbe stato ridotto dal 100 % al 50 %. Per questa ragione, i redditi da lui dichiarati a partire da maggio 2019 andrebbero considerati solo per metà, ovvero CHF 66'000.00 annui.

#### **E. 4.2**

Circa la tempestività – eccepita dalla convenuta – di questa censura del ricorrente, si rinvia al consid. 3.2.

#### **E. 4.3**

Il Tribunale condivide l'opinione della convenuta secondo cui appare insolita l'attestazione della C.\_\_\_\_\_ SA, datata 3 dicembre 2018, con cui si comunica al ricorrente che da maggio 2019 (dopo l'approvazione del bilancio 2018) il suo tempo d'impiego sarà ridotto del 50 % e che gli sarà corrisposto un compenso annuo di CHF 66'000.00 (cfr. doc. B.9).

Incomprensibile è come il ricorrente, che all'epoca

#### **E. 4.4**

La relativa censura va pertanto respinta. 5. Tassa di culto

#### **E. 5**

/ 7 i beni, in concreto dei fondi, soggetti a sequestro in Italia nonché i redditi da essi derivanti devono pertanto essere considerati nella tassazione del proprietario residente in Svizzera, sebbene, trattandosi di immobili siti all'estero, solo per la determinazione dell'aliquota (esenzione con riserva di progressività [art. 6 cpv. 1 e art. 7 cpv. 1 LIFD; art. 8b cpv. 1 e art. 9 cpv. 1 LIG; art. 6, art. 13 cpv. 1, art. 22 cpv. 1 e art. 24 cpv. 3 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio [RS 0.672.945.41]). 3.4. Nel caso di specie, stando alle allegazioni e agli atti del ricorrente, sembrerebbe che tutti i suoi immobili in Italia siano oggetto di sequestro preventivo (cfr. doc. B.4 e B.7 e B.8). Gli atti prodotti relativi al sequestro sono stati emessi tra febbraio e marzo 2020. Di conseguenza, il periodo fiscale 2019 non ne è toccato. Per quanto riguarda il periodo fiscale 2020, bisogna concludere che, in assenza di indizi di confisca risp. trasferimento della proprietà degli immobili interessati, dal punto di vista fiscale questi devono continuare ad essere attribuiti al ricorrente quale proprietario e devono quindi essere presi in considerazione ai fini della determinazione dell'aliquota fiscale. Si noti che, nelle sue istanze, il ricorrente sembra misconoscere il fatto che gli immobili in Italia non sono tassati in Svizzera (come sostanza e reddito imponibile), ma per l'appunto vengono solo tenuti in conto per la determinazione dell'aliquota (esenzione con riserva di progressività; cfr. doc. C.3 seg.). 3.5. La rispettiva censura va pertanto respinta. 4. Reddito da attività dipendente

#### **E. 5.1**

Il ricorrente sostiene di essere di confessione evangelica riformata e non cattolica come precedentemente indicato.

#### **E. 5.2**

Giusta l'art. 24 cpv. 2 della Legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC; CSC 720.200), l'obbligo fiscale si basa sull'appartenenza alla Chiesa dei singoli contribuenti alla fine del periodo fiscale o dell'obbligo fiscale e sulle disposizioni della legge cantonale sulle imposte.

#### **E. 5.3**

Nelle dichiarazioni d'imposta 2019 e 2020, il ricorrente ha dichiarato di essere cattolico. Egli non ha presentato alcuna prova attestante la sua uscita dalla Chiesa cattolica per la fine

del periodo fiscale 2019 e 2020. Egli non ha nemmeno prodotto un giustificativo comprovante l'appartenenza alla Chiesa evangelica. Non avendo ottemperato all'obbligo di comprovare i fatti da lui adottati, la mancanza di prova va a suo discapito (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C\_592/2023 del 26 marzo 2024 consid. 3.1.4).

#### **E. 5.4**

La relativa censura va pertanto respinta.

#### **E. 6**

Per i suesposti motivi il ricorso si rivela manifestamente infondato e la decisione impugnata va pertanto respinta in rigetto dello stesso per quanto ricevibile.

#### **E. 7**

/ 7 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali: – una tassa di Stato di CHF 1'500.00 – e le spese di cancelleria di CHF 176.00 totale CHF 1'676.00 Tali spese sono poste a carico di A. \_\_\_\_\_. 3. [Rimedi legali] 4. [Comunicazione]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.